



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 marzo 2022:

LEGGE 18 marzo 2022 n.37

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLEGI SINDACALI E/O REVISORI DI NOMINA DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Art.1

(Requisiti del sindaco o revisore di nomina del Consiglio Grande e Generale)

1. I membri dei collegi sindacali e dei sindaci revisori di nomina del Consiglio Grande e Generale – qualora le specifiche leggi che li disciplinano non prevedano requisiti e/o incompatibilità ulteriori – devono essere iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o all'Ordine degli Avvocati e Notai ed almeno due membri devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. L'iscrizione ad Ordini o Collegi stranieri ovvero l'abilitazione professionale ottenuta all'estero si considera equivalente, pertanto i relativi certificati ed attestazioni saranno considerati equivalenti a quelli sammarinesi qualora dagli stessi emerga la sussistenza dei requisiti. Tali requisiti devono permanere per tutta la durata dell'incarico pena la decadenza.
2. Non possono essere eletti quali sindaci, qualora le specifiche leggi che li disciplinano non prevedano requisiti e/o incompatibilità ulteriori, e se eletti decadono dall'ufficio coloro che:
 - a) siano soggetti inidonei come da definizione dell'articolo 1, comma 1, numero 9), della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e s.m.;
 - b) siano legati all'ente o azienda autonoma da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo o periodico di consulenza o di prestazione d'opera ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
 - c) si siano cancellati o siano stati radiati dall'albo professionale e siano stati cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Contabili.

Art.2

(Delega adozione decreto delegato)

1. E' dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 30 aprile 2022, decreto delegato che:

- a) modifichi il Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47 “Misure applicative di riduzione della spesa per gli Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato e per gli Enti e Società a partecipazione statale” alla luce dei requisiti di professionalità stabiliti all’articolo 1 per la nomina dei membri dei collegi sindacali e dei sindaci revisori di nomina del Consiglio Grande e Generale;
- b) definisca le incompatibilità, la composizione e la durata dei collegi sindacali e dei sindaci revisori di nomina del Consiglio Grande e Generale nonché l’estensione agli Enti Pubblici dell’applicazione delle disposizioni, di cui all’articolo 8 della Legge 26 novembre 1980 n.88, che prevedono un collegio sindacale unico per le Aziende Autonome di Stato.

Art.3
(Norma finale)

1. Al fine di garantire agli Enti e ai soggetti interessati un congruo periodo di adeguamento alle nuove disposizioni, gli effetti della presente legge decorrono dal decimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 marzo 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini